

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
AREA STUDI E DOCUMENTAZIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

SENTENZA C. COST. N. 165 DEL 18 aprile 2007

Impatto sulla ripartizione delle competenze

Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Legge 23 dicembre 2005, n.266. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, comma 366 • Art. 1, comma 368, lett.b, numeri 1 e 2 e lettera d
MATERIA	<p>I distretti produttivi quali “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali” (comma 366).</p> <p>La disciplina recata dalle norme impugnate attiene a più materie di competenza statale e regionale.</p>
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none"> • Art.97 Cost. • Art.117, quarto e sesto comma Cost. • Art.118 Cost. • Legge costituzionale 31 gennaio 1963,n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
RICORRENTE	Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana
RESISTENTE	Stato
DECISIONE	<p><u>La Corte pur riconoscendo giustificata “l’attrazione in sussidiarietà” in materia allo Stato sia delle funzioni amministrative che normative, decide ugualmente per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 366 e 368 lettere b e d) perché l’attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la “chiamata in sussidiarietà”, richiede forme di leale collaborazione con le Regioni.</u></p> <p>Infatti, non è stata prevista alcuna forma di collaborazione nella fase di definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti (comma 366), o in quella di fissazione delle modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 368, lettera b), numeri 1 e 2, o in occasione della definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione (comma 368, lettera d, numero 4).</p>

IMPATTO SULLA
RIPARTIZIONE
DELLE COMPETENZE
NORMATIVE

La disciplina recata dalle norme impugnate **attiene a più materie, alcune senz'altro riservate alla competenza esclusiva dello Stato** (la materia fiscale, nonché quella dell'ordinamento civile, in quanto si è regolata una peculiare figura associativa, intervenendo sulla disciplina delle modalità di contrarre e della rappresentanza), **altre relative alla competenza legislativa delle Regioni, sia concorrente** (quale la "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi... **sia residuale** (quali il commercio, l'industria, l'artigianato).

Tuttavia, la **finalità dell'intervento e l'individuazione dell'oggetto** delle norme permettono di ritenere che ci si trovi di fronte a **scelte di rilevanza nazionale**. Pertanto, **in riferimento alle materie interessate dalle disposizioni impugnate, spettanti alla competenza regionale – sia concorrente, sia residuale – le considerazioni svolte dimostrano che sussistono quelle "esigenze di carattere unitario" che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni** che è stata realizzata con modalità tali da escluderne l'irragionevolezza, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità.

L'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la "chiamata in sussidiarietà", richiede tuttavia che l'intervento legislativo preveda **forme di leale collaborazione con le Regioni**. Per porre rimedio al vizio delle norme, occorre **recuperare il ruolo delle Regioni in termini di coinvolgimento delle medesime**. **L'incidenza della disciplina stabilita dalle norme statali in materie riconducibili alla competenza legislativa residuale di queste ultime rende indispensabile per la loro riconduzione nell'ambito della "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato, l'applicazione del modulo della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni dei poteri di tipo normativo e programmatico.**